



Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata" - Imposta di bollo assolta
con modalità virtuale
Agenzia delle Entrate
Autorizzazione
n. 87893/02/08/1999

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Montpellier n. 1, in persona del Presidente Prof.ssa Elena Bonanno, nata a Roma. il 10/09/1959, a quanto segue delegato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

e

l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 (in seguito denominato "Ospedale" o "Soggetto Ospitante"), in persona del Direttore Sanitario Dott. Massimiliano Raponi a quanto segue delegato dal Legale Rappresentante con giusta procura.

Congiuntamente denominate le "Parti".

ART. 1 – Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio a favore di un massimo di 5 (cinque) studenti l'anno frequentanti il Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università presso la sede di San Paolo dell'U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell'Ospedale.

L'avvio delle attività di formazione avverrà nel rispetto delle procedure vigenti in Ospedale e nel rispetto delle ordinarie esigenze dell'Unità Operativa coinvolta.

I programmi relativi ai tirocini, concordati dall'Ospedale con il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

ART. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ART. 3 - Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.



L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Ai fini della corretta implementazione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Ospedale individua un Referente abilitato a porre in essere gli atti di propria competenza che si rendano necessari per dare esecuzione alla presente Convenzione nei rapporti con la controparte.

Il Referente dell'Ospedale in relazione all'esecuzione della presente Convenzione è individuato nel Responsabile pro tempore della U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica.

In quanto tale, il Referente dell'Ospedale - ferme restando le attribuzioni proprie del Tutor come previste nella Convenzione per tutto quanto concerne la supervisione del progetto formativo - garantisce la corretta gestione, anche operativa, delle modalità di implementazione del progetto formativo medesimo e più in generale la corretta implementazione della Convenzione per tutto quanto afferente l'Ospedale ed è conseguentemente autorizzato a porre in essere tutti i correlati atti esecutivi di competenza dell'Ospedale stesso nel rispetto del sistema regolamentare interno.

Quanto sopra, ad eccezione di attestazioni o analoghe dichiarazioni correlate all'attività svolta dal tirocinante nonché atti conseguenti ad eventuali inadempimenti del tirocinante stesso da cui conseguissero interruzioni o revoche del percorso formativo; attestazioni ed atti, questi, che sono formalizzati a cura del Responsabile della Funzione Risorse Umane dell'Ospedale.

Eventuali modifiche o integrazioni della Convenzione devono essere formalizzate dal Presidente o da procuratori muniti di idonei poteri al riguardo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ospedale ove a conoscenza, si impegna a segnalare all'Università l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente. L'Università provvederà, per quanto di competenza, ad adempiere agli obblighi di legge.

ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Ospedale si impegna ad applicare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

L'Ospedale si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dall'Ospedale, custodito presso quest'ultimo in base al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Ospedale garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio che il tirocinante è tenuto ad utilizzare secondo le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio formativo.

Il tirocinante dovrà ricevere informazioni relative al preposto, al dirigente e al datore di lavoro, nonché alle altre figure previste espressamente dall' art. 2 del D.Lgs 81/2008 dell'Università, a cui spettano gli obblighi della tutela della sua salute e sicurezza così come declinati dal D. Lgs. 81/2008.

L'Università si impegna a garantire la formazione generale e la formazione specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e all'Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii.

L'Ospedale garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio ed il tirocinante è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria adottato dall'Ospedale.

L'Ospedale garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza medica del "personale esposto" a radiazioni ionizzanti eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di

tirocinio ed il tirocinante è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza medica adottato dall'Ospedale.

L'Ospedale si impegna ad adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di radioprotezione nei confronti dei tirocinanti eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università, per il tramite della Sorveglianza medica, i risultati dei controlli effettuati sui tirocinanti stessi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230. Se richiesto dall'Ospedale, l'Università è disponibile a trasmettere copia della documentazione sanitaria già in possesso relativa ai tirocinanti in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione, nonché ad eseguire ulteriori esami eventualmente richiesti dall'Ospedale.

ART. 5 – Garanzie assicurative

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL e R.C.T. del tirocinante interessato. In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all'Università la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Ospedale. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 6 - Clausola di riservatezza

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Ciascuna Parte agirà in qualità di “Titolare”, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti tramite la presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S.:

- Titolare del Trattamento: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione della Santa Sede, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contattabile all'indirizzo mail: presidenza@opbg.net, con sede in Roma in Piazza di Sant'Onofrio n. 4, zona extraterritoriale di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano dell'11.02.1929.
- Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@opbg.net;

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:

- Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail: rettore@uniroma2.it, PEC: rettore@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133 - Roma (RM).
- Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail rpd@uniroma2.it, Pec: rpd@pec.torvergata.it.



Le Parti si impegnano a fornire agli interessati le comunicazioni di propria spettanza ivi previste agli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione.

Nello specifico, l'Università ha disposto una informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, denominata " Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti, stagisti e dottorandi dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata" rinvenibile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo: <http://utov.it/s/privacy>.

L'Università è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli studenti per le finalità elencate nell'informativa sopraindicata e ha le responsabilità previste dall'art.24 del GDPR. Su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali sono comunicati dall'Università, ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni al Soggetto ospitante, che tratterà i dati personali del tirocinante in qualità di titolare autonomo secondo quanto sancito dall'art. 24 del GDPR.

Il Soggetto ospitante tratterà i dati personali degli studenti esclusivamente per le finalità di tirocinio, così come definito nella presente convenzione e si impegna a fornire una informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016. Nel caso in cui il tirocinante, durante l'espletamento del tirocinio, dovesse trattare dati personali di cui è titolare l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – I.R.C.C.S, verrà istruito dal Soggetto ospitante così come stabilito dall'art. 29 del GDPR e verrà nominato dal Soggetto ospitante persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 – Durata, proroga e recesso

La presente convenzione ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere prorogata dietro istanza scritta di una delle Parti da inviarsi prima della data di scadenza.

Il recesso dalla Convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 9 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale.

L'Ospedale ha adottato un proprio Codice Etico, disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it. L'Università si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico dell'Ospedale e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'Università si impegna, inoltre, a segnalare all'Ospedale qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale. La segnalazione dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'Ospedale di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.



ART. 11 – Dichiarazione delle parti e foro competente

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Roma, 24/04/2023

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche
(Prof.ssa Elena Bonanno)

.....

Roma,

PER L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' – I.R.C.C.S.
Il Direttore Sanitario
(Dott. Massimiliano Raponi)

.....